

proposta di legge n. 150

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 11 gennaio 2007

NORME PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

Signori Consiglieri,

costruire secondo i principi della sostenibilità energetico-ambientale sta divenendo sempre più una modalità di operare che suscita attenzione ed interesse da parte della popolazione che richiede una migliore qualità dell'abitare e del vivere gli spazi urbani.

Nello stesso tempo il mondo professionale e imprenditoriale utilizza con frequenza crescente la qualità edilizia come proprio strumento di marketing. Sempre più numerose sono inoltre le ditte che offrono sul mercato prodotti per l'edilizia ad elevata qualità ambientale, privi di sostanze tossiche e dannose e che recuperano materiali naturali e tradizionali.

L'attenzione alla salute dell'abitare sta facendo proprio un approccio sistemico che mette in relazione reciproca l'uso di materiali e sostanze naturali con il contenimento dei consumi energetici e la diminuzione dei carichi inquinanti sull'ambiente, fattori che entrano nel progetto fin dall'analisi preliminare delle condizioni del sito.

Inoltre la direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (91/2002 CE) che detta norme importanti sul contenimento dei consumi energetici legati agli usi standard degli edifici (riscaldamento, riscaldamento dell'acqua, raffrescamento, illuminazione) e di conseguenza sulle emissioni di gas climalteranti, prevedendo esplicitamente la certificazione energetica degli edifici, parzialmente attuata attraverso il decreto legislativo 192/2005, ha reso improrogabile una attenta regolamentazione della materia.

Tutto ciò rende indilazionabili politiche e azioni sistematiche e organiche dello Stato e delle Regioni nei confronti della promozione, dell'incentivazione e della regolazione della sostenibilità in edilizia.

La citata direttiva europea, che promuove il miglioramento del rendimento energetico degli edifici tenendo conto delle condizioni climatiche locali esterne e dettando indirizzi e prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia nei confronti dei costi, rappresenta un sicuro riferimento per il metodo di valutazione sviluppato dal gruppo di lavoro ITACA, denominato "Protocollo", fondato sul sistema internazionale di valutazione energetico ambientale: "Green Building Challenge" (GB Tool), che costituisce la metodologia tecnica di riferimento per la valutazione della sostenibilità degli edifici.

La Regione Marche con le deliberazioni della Giunta regionale 579/2003 e 1138/2003 ha adottato una parte significativa del protocollo (28 schede-requisiti).

Il suddetto sistema prevede parametri di valutazione ambientali complessivi, molto più ampi

della normativa italiana (d.lgs. 192/2005). In ogni caso una parte sintetica del protocollo (protocollo a 15 schede-requisiti) è stato aggiornato nel dicembre 2005, al fine di renderlo uniforme alla normativa in vigore.

Per rendere operativo il "Protocollo" è necessario elaborare un insieme di strumenti normativi e tecnici che vanno dalla legge quadro di riferimento, alla definizione del sistema di procedure per la certificazione, alla realizzazione di un capitolato e un prezzario tipo per opere sostenibili. La Giunta regionale sta infatti parallelamente affidando il servizio di consulenza per l'adeguamento del protocollo alla realtà costruttiva, alle caratteristiche climatiche e territoriali marchigiane.

La presente proposta di legge, nel riassumere l'insieme delle tematiche suddette, si pone come strumento quadro di regolamentazione dei principi fondamentali della sostenibilità in edilizia a partire dalla pianificazione urbanistica.

La legge ha come strumento centrale di attuazione la certificazione della sostenibilità degli edifici che si basa dal punto di vista tecnico sui principi del Protocollo ITACA di cui sopra.

Nello stesso tempo la legge si pone come strumento di promozione ed incentivazione delle azioni per la sostenibilità delle costruzioni, da attuare attraverso una serie di incentivi ed agevolazioni anche economici quali:

- a) sconti sugli oneri di urbanizzazione (articolo 9);
- b) esclusione dal calcolo dei parametri edilizi (modifica regolamenti edilizi e RET) di maggiori spessori e volumi derivanti dalla migliore qualità dell'edificio murature più spesse, sistemi passivi di captazione della luce e del calore e simili (articolo 7);
- c) possibili finanziamenti/contributi che possano coprire gli iniziali maggiori costi determinati dalla migliore qualità degli edifici (articolo 8).

Come accennato la sostenibilità degli edifici ha inizio dagli strumenti di governo del territorio che devono contenere, già al momento della scelta delle aree, precise e corrette indicazioni ambientali, sulle modalità di costruzione e sul migliore utilizzo delle risorse climatiche, ambientali ed energetiche presenti sul sito come stabilito nell'articolo 4.

La parte fondamentale della proposta di legge riguarda appunto il sistema di certificazione della sostenibilità degli edifici e delle modalità tecniche di conoscenza e di controllo del livello di prestazione da questi raggiunto (articoli 5 e 6).

L'articolo 5 definisce i principi generali per le procedure di certificazione che fa capo alla Regione ed è attuata da professionisti abilitati dalla Regione stessa. Con apposita documentazione la

Regione definirà l'insieme delle procedure e dei relativi controlli per l'accreditamento dei professionisti abilitati alla certificazione, e per l'acquisizione del certificato e ne curerà il relativo aggiornamento, trattandosi di materia in continua evoluzione.

In particolare l'articolo 6 contiene i principi generali delle procedure tecniche per la valutazione della sostenibilità degli edifici, in accordo con i principi del GB Tool, articolato in:

- a) indicazione delle categorie di requisiti prestazionali;
- b) valutazione dei requisiti secondo un sistema a punteggio rapportati ad un benchmark di base;
- c) ponderazione dei risultati della valutazione dei requisiti, basata sulla metodologia adottata dal Protocollo ITACA.

Tali strumenti definiscono la struttura del disciplinare tecnico, strumento tecnico a base della certificazione dell'edificio.

Ad esso si affiancano le linee guida, una sorta di manuale esplicativo e di orientamento contenente anche esempi pratici che illustra nel dettaglio le modalità per il raggiungimento dei livelli di prestazione prescelti e un sistema informatico che renda più agevole all'utenza (progettisti e certificatori) la compilazione delle schede contenute nel disciplinare tecnico stesso.

La Regione oltre alla verifica e all'aggiornamento del sistema, di concerto con i Comuni effettua verifiche e controlli a campione sugli edifici e sui progetti oggetto di certificazione.

La proposta si basa su una ipotesi di integrazione volontaria della certificazione obbligatoria delle prestazioni energetiche derivanti dall'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, che si applica su più ampie prestazioni ambientali, con l'intento di creare una

sorta di "competizione virtuosa" tra proprietari, costruttori, progettisti.

Gli atti conseguenti all'attuazione della legge regolamenteranno le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici secondo un metodo prestazionale a punteggio che graduerà il livello di qualità raggiunto. Su tale metodo verranno tarati anche gli incentivi di cui sopra.

Si ritiene necessario demandare ad atti successivi le modalità tecniche di calcolo anche per poter rendere facilmente aggiornabile tale sistema decisamente innovativo ed in continua evoluzione.

La certificazione necessita della messa a punto di un sistema di procedure che ne rendano omogenea ed uniforme l'applicazione su tutta la Regione e rendano possibili gli aggiornamenti.

La legge si ferma quindi alla enunciazione dei principi e delle norme quadro per poter rendere facilmente armonizzabile e aggiornabile l'intero sistema in accordo con le innovazioni continue della disciplina tecnica e delle conseguenti procedure di certificazione.

La certificazione energetico-ambientale, laddove richiesta, ovviamente comprende anche la certificazione energetica di cui al d.lgs. 192/2005, soprattutto per unificare e semplificare le procedure nei confronti degli utenti degli alloggi, dei professionisti e delle imprese.

Si ritiene di importanza fondamentale lasciare in mano pubblica il sistema generale della certificazione, attraverso il ricorso a professionisti accreditati, mantenendo tuttavia controlli a campione non solo sulla sussistenza dei requisiti dei soggetti certificatori, ma anche sul loro operato, al fine di garantire la qualità e l'efficienza del sistema e soprattutto il controllo da parte di soggetti terzi.

I N D I C E

Art. 1 - Finalità e oggetto	Art. 6 - Disciplinare tecnico e linee guida
Art. 2 - Definizioni	Art. 7 - Calcolo dei parametri edilizi
Art. 3 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni	Art. 8 - Contributi regionali
Art. 4 - Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici	Art. 9 - Altri incentivi
Art. 5 - Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici	Art. 10 - Formazione e informazione
	Art. 11 - Sanzioni
	Art. 12 - Disposizioni finanziarie
	Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ed in armonia con la direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile negli strumenti di governo del territorio, nonché negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e disciplina la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di tali interventi.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono definiti interventi di edilizia sostenibile gli interventi nell'edilizia pubblica o privata denominati anche edilizia naturale, ecologica, bioetico-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili, che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo un'elevata qualità e criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
- b) hanno l'obiettivo di minimizzare i consumi di energia e delle risorse ambientali in generale, nonché di contenere gli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio;
- c) sono concepiti e realizzati in maniera tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
- d) tutelano l'identità storica dei centri urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;
- e) prevedono l'uso di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che:
 - 1) siano riciclabili, riciclati, di recupero, locali e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo;
 - 2) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
 - 3) rispettino il benessere e la salute degli abitanti;

f) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costo contenuto con riferimento al ciclo di vita dell'edificio, anche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative o sperimentali.

2. Ai fini della presente legge, sono definiti altresì:

- a) fattori climatici: le precipitazioni atmosferiche, la temperatura dell'aria, l'umidità, l'irradiazione solare, la ventosità, che agiscono sull'edificio e di cui occorre tener conto nella progettazione;
- b) fattori ambientali naturali: la topografia, il suolo, il sottosuolo, le risorse idriche, il verde, l'aria, che interagiscono con il progetto modificandosi;
- c) fattori di rischio ambientale artificiali: l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, nonché le alterazioni dell'ambiente prodotte da sorgenti sonore, campi elettromagnetici e dispersione notturna della luce verso la volta celeste;
- d) ciclo di vita di un edificio o di un prodotto: l'impatto prodotto sull'ambiente nel corso della sua storia, dalle fasi di estrazione e lavorazione delle materie prime alla fabbricazione del prodotto, trasporto, distribuzione, uso ed eventuale riuso, nonché raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento finale che ne deriva.

Art. 3

*(Funzioni della Regione,
delle Province e dei Comuni)*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione degli interventi di cui alla presente legge e quelle concernenti in particolare:

- a) la redazione di un capitolato tipo prestazionale e di un prezzario per la realizzazione degli interventi oggetto della presente legge, in base ai criteri elencati all'articolo 2, comma 1, lettera e);
- b) l'approvazione e l'aggiornamento del sistema di certificazione energetico-ambientale di cui all'articolo 5 e i relativi controlli;
- c) l'approvazione e l'aggiornamento del disciplinare tecnico per la valutazione energetico ambientale degli edifici e delle relative linee guida di cui all'articolo 6;
- d) l'individuazione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi di cui all'articolo 8 e agli incentivi di cui all'articolo 9;
- e) la formazione professionale degli operatori pubblici e privati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), per particolari esigenze di rilievo regionale, nonché dei soggetti accreditati a svolgere le attività di certificazione di cui all'articolo 5;

- f) la promozione ed eventuale realizzazione di studi e ricerche finalizzati alle tematiche della presente legge, nonché di sperimentazione di sistemi edilizi a basso costo di costruzione;
- g) le attività di cui all'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 192/2005.

2. Le Province concorrono all'esercizio delle funzioni di programmazione ed esercitano le funzioni di pianificazione e controllo, in particolare attraverso:

- a) l'incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell'ambito dei propri piani e programmi;
- b) la verifica, attraverso l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), degli strumenti di governo del territorio di cui all'articolo 4;
- c) la formazione professionale degli operatori pubblici e privati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), nell'ambito delle risorse ad esse assegnate.

3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:

- a) l'adozione di strumenti di governo del territorio secondo le previsioni della presente legge;
- b) la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 9;
- c) la verifica ed il controllo sugli interventi edilizi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali.

4. La Regione e gli enti locali applicano le tecniche di edilizia sostenibile in caso di realizzazione o completa ristrutturazione di edifici di proprietà.

Art. 4

(Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici)

1. I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane atti a garantire:

- a) l'ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo;

- b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l'integrità fisica e l'identità storico-culturale del territorio stesso;
- c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;
- d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
- e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione.

2. Ai fini di cui la comma 1, i piani prevedono strumenti di indagine territoriale ed ambientale, aventi lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell'ambiente dai processi di urbanizzazione, corredati dalle seguenti analisi di settore:

- a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche;
- b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento all'uso di fonti rinnovabili;
- c) analisi dei fattori di rischio ambientale artificiali, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche;
- d) analisi delle risorse e delle produzioni locali.

3. I piani ed i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.

Art. 5

(Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici)

1. La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è un sistema di procedure univoche che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 6, valutando sia il progetto sia l'edificio realizzato.

2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 6 della presente legge con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel suddetto decreto.

3. Il certificato di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è rilasciato, su richiesta del

proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione dei lavori, accreditato ai sensi del comma 4, lettera b). Il certificato è affisso all'esterno dell'edificio in un luogo facilmente visibile.

4. La Giunta regionale definisce e aggiorna:

- a) le procedure per la certificazione di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, compresa la relativa modulistica e per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5;
- b) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

5. La Giunta regionale effettua altresì controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera b), e, ai fini della verifica del loro operato, dispone annualmente, anche avvalendosi del Comune competente per territorio, accertamenti e ispezioni a campione sui progetti e sugli edifici in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

Art. 6

(Disciplinare tecnico e linee guida)

1. La Giunta regionale approva, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali di cui al d.lgs. 192/2005 con riferimento alla certificazione energetica, il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e le relative linee guida per il suo utilizzo.

2. Il disciplinare tecnico contiene i requisiti di riferimento e il sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale. Tale disciplinare è finalizzato a valutare e certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi anche ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 192/1995, a definire le priorità e graduare gli incentivi economici, nonché a stabilire le soglie minime al di sotto delle quali non è consentito il rilascio delle certificazioni né l'accesso ai contributi e agli incentivi previsti.

3. I requisiti previsti nel disciplinare tecnico sono riferiti in particolare:

- a) alla qualità ambientale degli spazi esterni;
- b) al risparmio delle risorse naturali;
- c) alla riduzione dei carichi ambientali;
- d) alla qualità ambientale degli spazi interni;
- e) alla qualità della gestione dell'edificio;
- f) all'integrazione con il sistema della mobilità pubblica.

4. Il sistema di valutazione definito nel disciplinare tecnico deve consentire l'attribuzione di un punteggio di prestazione del singolo edificio che

permetta una valutazione finale del relativo livello di sostenibilità e a tal fine indica:

- a) la prestazione minima di riferimento in base alle norme legislative e tecniche vigenti e alle peculiarità costruttive locali;
- b) un sistema di ponderazione dei requisiti di cui al comma 3, che consenta di definire le priorità all'interno delle diverse problematiche ambientali considerate.

5. Le linee guida relative al disciplinare tecnico contengono in particolare:

- a) le indicazioni necessarie ad effettuare l'analisi del sito, comprendendo l'analisi dei fattori climatici ed ambientali, nonché dei relativi rischi;
- b) le modalità di applicazione del disciplinare tecnico, compresi i sistemi di calcolo o di verifica riferiti ad ogni requisito e gli esempi di possibili soluzioni tecniche;
- c) la modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati per la semplificazione delle procedure di verifica.

Art. 7

(Calcolo dei parametri edilizi)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti ai sensi della presente legge non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale:

- a) il maggior spessore delle murature esterne, oltre i trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
- b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri;
- c) le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

- a) al computo delle variazioni delle altezze massime, nonché delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi;
- b) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

3. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché degli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

4. La deroga di cui al comma 1 si applica anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

5. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, è allegata apposita documentazione tecnica che definisce il soddisfacimento dei requisiti, secondo quanto stabilito nel disciplinare tecnico ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4.

6. Ai fini del rilascio di titoli abilitativi, comunque denominati, per interventi successivi da realizzare negli edifici costruiti o modificati ai sensi della presente legge, non è consentita la riduzione degli spessori e la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 1.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni regolamentari degli enti locali.

Art. 8 (Contributi regionali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede contributi:

- a) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili, nella percentuale massima rispettivamente del 90 e del 25 per cento del costo totale dell'intervento, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e dei relativi programmi di settore. Per la valutazione dei costi ammissibili si tiene conto del prezzario regionale predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al processo di certificazione di cui all'articolo 5;
- c) agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b);
- d) agli enti locali, fino al 70 per cento della spesa ammissibile, per l'adozione in tutto o in parte dei seguenti strumenti cartografici tematici:
 - 1) carta dei rischi ambientali artificiali, nella quale sono evidenziate in particolare cave, impianti di smaltimento rifiuti, dighe, fabbriche ad alto rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica;

- 2) carta dei rischi ambientali naturali, nella quale sono rappresentate in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon;
- 3) carta dei fattori climatici, nella quale sono rappresentati in particolare gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti;
- 4) carta del soleggiamento, nella quale sono rappresentate in particolare le condizioni dei singoli comparti o quartieri, in base all'orientamento, all'orografia, all'altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria dell'irraggiamento;
- 5) carta dei regimi delle acque, nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della rete idrica, nonché evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque superficiali e lo scorrimento delle acque profonde;
- 6) carta delle biomasse.

2. Per agevolare l'acquisto degli immobili oggetto della presente legge mediante riduzione dei relativi oneri finanziari, la Regione istituisce altresì un fondo di rotazione, anche tramite convenzioni con istituti di credito.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e per la costituzione e gestione del fondo di cui al comma 2.

4. Nella determinazione delle priorità per la concessione dei finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea per la realizzazione o il recupero di immobili è data rilevanza agli interventi che rispondono ai criteri e ai requisiti contenuti nella presente legge.

Art. 9 (Altri incentivi)

1. I Comuni, in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, possono prevedere a favore di coloro che effettuano gli interventi di cui alla presente legge la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché la concessione di incrementi percentuali delle volumetrie ammissibili negli edifici a maggiori prestazioni energetico-ambientali.

2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con gli altri contributi previsti dalla presente legge.

Art. 10

(Formazione e informazione)

1. Ai fini della diffusione della conoscenza dei criteri di sostenibilità energetico-ambientale nelle costruzioni edilizie, nonché ai fini del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 5, la Regione e le Province, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, promuovono ed attuano:

- a) corsi di formazione professionale rivolti al personale degli enti locali, alle imprese ed ai liberi professionisti;
- b) concorsi di idee o di progettazione, anche in collaborazione con i Comuni, per la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile, sia pubblici che privati.

2. La Regione realizza e gestisce, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile, anche attraverso convenzioni con gli enti interessati che agiscono sul territorio.

3. La Regione prevede la realizzazione dei corsi di cui al comma 1, lettera a) nell'ambito della formazione professionale regionale.

Art. 11

(Sanzioni)

1. I soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all'articolo 5 decadono dall'accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti per l'accreditamento medesimo ovvero nel caso di rilascio di certificazioni illegittime ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Qualora dall'effettuazione dei controlli sugli edifici di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c), e 5, comma 5, risultino irregolarità documentali ovvero la non conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali, il Comune, anche su segnalazione della Regione e previa diffida, provvede alla revoca del titolo abilitativo rilasciato.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati gli eventuali contributi concessi ai sensi degli articoli 8 e 9. La Regione provvede altresì, previa diffida, alla revoca del certificato di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 2007, le seguenti spese:

- a) per le attività di cui agli articoli 5, 6 e 8, comma 1, lettere b) e d) la spesa di euro 200.000,00;
- b) per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) (contributi a privati), la spesa di euro 200.000,00.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego di quota parte delle somme iscritte a carico delle UPB 4.26.03 e 4.26.04, proiezioni pluriennali 2006/2008.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 sarà stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 13

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Resta fermo quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005 in materia di certificazione energetica degli edifici, con le integrazioni indicate nella presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

- a) adotta il disciplinare tecnico e le linee guida di cui all'articolo 6 per gli edifici residenziali;
- b) stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8, nonché i criteri per l'adozione degli incentivi di cui all'articolo 9;
- c) predispone il programma per la formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

- a) predispone il capitolato tipo e il prezzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) definisce il sistema e le procedure di certificazione di cui all'articolo 5, comma 4;
- c) adotta il disciplinare tecnico e le linee guida di cui all'articolo 6 per gli edifici non residenziali.